



COMUNE DI RONCONE

**C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti 1 (Tn) –tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 –
C.F. 00367180221 - P.I. 00414880229**

Oggetto: nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL SINDACO

RILEVATO CHE

- l'art. 26 comma 1 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.R.eg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), individua l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel Consiglio comunale, al quale è riconosciuta la competenza limitatamente ad alcuni atti fondamentali espressamente elencati nel terzo comma e tra i quali non sono inclusi provvedimenti di nomina ma soltanto ai sensi del 4° comma indirizzi al riguardo;

- l'art. 29 dello stesso Ordinamento, ai commi 1 e 2, prevede che il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'Ente, e ai sensi del comma 8 gli sono attribuiti poteri di nomina

--- sia per provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comuni presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

--- e sia per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

- rilevato che dalle disposizioni Statutarie comunali non emergono elementi tali da ritenere sussistenti elementi tali da ripartire diversamente le competenze.

CONSIDERATO CHE

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'art. 1, prevede una vasta serie di adempimenti in materia anticorruzione, nell'ambito dei quali, al comma 7 è espressamente previsto che *"..... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione."*

Rilevato che peraltro, interpretando simile suddivisione delle funzioni contenute nella normativa nazionale in materia di Enti locali, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 15/2013, ha ritenuto che l'Organo comunale competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni sia il Sindaco.

INDIVIDUA

Il segretario comunale del Comune di Roncone, nella persona che riveste tale funzione, (attualmente segretario Vincenzo Todaro) responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si dà dare evidenza che avverso la presente sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente).

30 marzo 2013

N. prot 1761

IL SINDACO
Ermino Rizzonelli

